

Roma,

REGIONE LAZIO
C/O DIREZIONE REGIONALE
TERRITORIO, URBANISTICA,
MOBILITA' E RIF
VIA DEL GIORGIONE, 129
00147 ROMA (RM)

Prot.

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 913-1/2015*
Ente pubblico REGIONE LAZIO
Codice Fiscale 80143490581
Istanza presentata il 17/09/2015

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972 , è stato esposto il seguente

QUESITO

Con istanza presentata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, la Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti Area Ciclo Integrato dei Rifiuti chiede di conoscere il parere di questa Direzione in merito a quanto testualmente riportato.

La Legge regionale n. 27/1998, all'art. 29, comma 2, prevede che il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della

tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra i dieci ed il venti per cento della tariffa.

Tale disposizione è stata ulteriormente chiarita dal decreto commissariale n. 15/2005, recepito con delibera di giunta regionale n. 516/2008, concernente la metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio, prevedendo che il benefit ambientale si pone come una somma accessoria alla tariffa determinata dagli uffici regionali competenti.

Tutto ciò premesso La Regione Lazio chiede di avere delucidazioni in merito alla natura giuridica del benefit ambientale e conseguentemente sull'applicazione allo stesso dell'imposta sul valore aggiunto.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Regione Lazio non prospetta alcuna soluzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con Legge regionale del 09/07/1998, n. 29, all'art. 29, comma 2, la richiedente Regione ha stabilito che *"Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli*

eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa." (c.d. benefit ambientale).

Il Decreto commissariale n. 15 datato 11 marzo 2005, recepito con la delibera della Giunta Regione Lazio n. 516 del 2008, al punto 9.3.6.2 stabilisce, in misura pari al 12 per cento della tariffa determinata dalla Regione Lazio, l'anzidetto benefit ambientale complessivo, che dovrà essere corrisposto dai Comuni conferenti al gestore dell'impianto di preselezione.

Ne deriva che le somme corrisposte a titolo di ristoro ambientale dai soggetti gestori di impianti di smaltimento, assumono per gli stessi valenza di componente negativo, e concorrono alla determinazione tariffaria. Le corrispondenti somme che i medesimi gestori sono tenuti a versare ai Comuni beneficiari hanno natura risarcitoria nei confronti di questi ultimi, essendo finalizzate a compensare le comunità di detti Comuni dei danni e dei disagi subiti per effetto della presenza, sul loro territorio, di tali impianti, rappresentando una sorta di prestazione patrimoniale imposta normativamente, non rilevante ai fini IVA.

Ne consegue che, le somme dovute a titolo di benefit ambientale al Comune presso cui è sito l'impianto di smaltimento dal gestore dell'impianto stesso sono, per quest'ultimo, da ricomprendere nell'ambito dei costi di gestione, mentre le corrispondenti somme addebitate ai Comuni che conferiscono i rifiuti costituiscono parte del corrispettivo e, pertanto, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IVA, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del DPR n. 633 del 1972. In proposito, si evidenzia, peraltro, che l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", sancisce il principio, ribadito anche dalle successive disposizioni in materia, di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la

tariffa (cfr. anche art. 14, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).

**FIRMA SU DELEGA DEL DIR. REG. CARLA
BELFIORE**

IL CAPO SETTORE

LUIGI ABRITTA

(firmato digitalmente)